

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 4864, 4631, 4645 e 4874-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

(RELATRICE PAGANO)

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari (n. 4864)

**d'iniziativa dei deputati JERVOLINO RUSSO, VOZZA
e TUCCILLO**

(V. Stampato Camera n. 7011)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 ottobre 2000*

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante
«Norme in materia di accesso ai corsi universitari» (n. 4631)

**d’iniziativa dei senatori BEVILACQUA, MACERATINI, MARRI,
PACE, RECCIA, SERVELLO, MULAS, DANIELI, MANTICA,
SPECCHIA, BASINI, BATTAGLIA, PELLICINI, BONATESTA,
BOSELLO, CARUSO Antonino, BUCCIERO, CURTO,
CUSIMANO, MAGGI, MONTELEONE, RAGNO, MEDURI,
CASTELLANI Carla, PEDRIZZI, PALOMBO, SILIQUINI,
VALENTINO, PASQUALI, BORNACIN, PONTONE, DE
CORATO, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, COLLINO,
DEMASI, COZZOLINO, FLORINO e TURINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2000

Norme per gli accessi universitari (n. 4645)

d’iniziativa del senatore BERGONZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2000

Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme
in materia di accessi ai corsi universitari» (n. 4874)

d’iniziativa del senatore ASCIUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2000

dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 4864

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 2 ^a Commissione permanente	»	7
Disegno di legge n. 4864, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	9
Disegni di legge:		
– n. 4631, d’iniziativa dei senatori Bevilacqua ed altri	»	11
– n. 4645, d’iniziativa del senatore Bergonzi.	»	12
– n. 4874, d’iniziativa del senatore Asciutti	»	13

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che perviene all'esame dell'Assemblea ha suscitato, dapprima alla Camera dei deputati in sede di prima lettura e successivamente presso la 7^a Commissione del Senato nel corso dell'esame in sede referente, un vivace dibattito che ha travalicato la consueta distinzione di maggioranza e opposizione. Invero il problema che veniva sottoposto al Parlamento dalle proposte presentate dai parlamentari di entrambi i rami (quattro alla Camera e tre al Senato) era connotato insieme dall'urgenza a provvedere e dalla difficoltà a individuare un punto di equilibrio fra le diverse istanze coinvolte e meritevoli di protezione, senza dar luogo a ingiustificate disparità di trattamento.

Per chiarire i termini in cui il problema dei cosiddetti «studenti ricorsisti» si è posto al Parlamento occorre richiamare, sia pure per sommi capi, le vicende dell'introduzione, nell'ordinamento universitario italiano, del principio della programmazione degli accessi ai corsi di studio.

Il conferimento al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del potere di determinare, con proprio atto, la limitazione nelle iscrizioni di taluni corsi universitari fu operato, in via generale, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (la cosiddetta «Bassanini due»), il cui articolo 17, comma 116, apportò, a tal fine, una modifica incidentale in una disposizione (l'articolo 9, comma 4) della legge sugli ordinamenti didattici universitari (19 novembre 1990, n. 341).

In attuazione della suddetta norma di legge, il Ministro emanò un regolamento (con il decreto 21 luglio 1997, n. 245), con il quale introduceva una prima disciplina limitativa dell'accesso a taluni corsi. Successi-

vamente è stato emanato il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 giugno 1999, n. 235, che ha modificato e integrato il regolamento del 1997.

A seguito della prima applicazione di tale disciplina e del conseguente svolgimento delle prove selettive, gli studenti non ammessi ai corsi sollevarono la questione della sua legittimità costituzionale, questione che la Corte costituzionale decise a distanza di un anno, nel novembre 1998, nel senso di ammetterne la conformità a Costituzione, sia pure entro ben definiti limiti e auspicando la sollecita introduzione di una «organica sistemazione legislativa» chiara e capace di prevenire incertezze e contenzioso. Tale sistemazione fu quindi operata di lì a poco dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, la quale, insieme alla organica disciplina sulla programmazione degli accessi ai corsi, dispose una sanatoria per tutti quegli studenti i quali, prima dell'entrata in vigore della legge, fossero stati ammessi in via cautelare dai TAR ai corsi ad accesso limitato. Si ricordi del resto che all'epoca della presentazione dei ricorsi sussisteva una oggettiva situazione di incertezza, essendo ancora pendente la questione di legittimità avanti la Corte Costituzionale.

L'entrata in vigore della legge n. 264, nell'estate del 1999, non fu tuttavia sufficiente a prevenire il successivo insorgere di nuovo contenzioso, relativo all'inizio dell'anno accademico 1999/2000, a seguito della presentazione di ricorsi ai TAR da parte di studenti non ammessi ai corsi e della loro ammissione con riserva ad opera di ordinanze cautelari dei giudici amministrativi. Si tratta in totale – secondo una analitica documentazione trasmessa alla Commissione dal Go-

verno - di 2.800 studenti, il cui accesso ai corsi di studio ha suscitato complessi problemi, giunti all'attenzione del legislatore. A seguito dell'ammissione in via provvisoria ai corsi e a fronte dei tempi prevedibilmente lunghi della giustizia amministrativa nel pervenire ad un giudizio definitivo di merito circa la legittimità di tale ammissione, infatti, stava e sta tuttora l'affidamento degli studenti ammessi, maturato a seguito della frequenza dei corsi e in molti casi consolidato dal superamento - talvolta con ottimi risultati - dei relativi esami.

Esaminando le proposte di legge presentate per offrire una soluzione stabile e soddisfacente a tale situazione, la Camera dei deputati, al termine del tormentato dibattito di cui si è detto, licenziava un testo il quale, non accogliendo le ipotesi da più parti avanzate di sanatorie, si limitava a consentire agli studenti ammessi con riserva nell'anno accademico 1999-2000 di proseguire gli studi, ma solo in un altro corso di studi, da scegliere fra quelli per i quali non vi è limitazione di accesso. Unica limitata eccezione, si consentiva di proseguire gli studi nello stesso corso a quanti avessero superato le selezioni per l'accesso di tale corso nell'anno accademico 2000-2001.

La Commissione istruzione del Senato è stata chiamata ad esaminare il testo della Camera congiuntamente a tre disegni di legge d'iniziativa senatoriale (rispettivamente n. 4631 dei senatori Bevilacqua ed altri, 4645 del senatore Bergonzi e 4874 del sena-

tore Asciutti) i quali tutti recavano, sia pure con testi formalmente diversi, una sanatoria per gli studenti ricorsisti.

A fronte delle diverse posizioni emerse nel dibattito - intenso e concentrato, per la comune consapevolezza dell'urgenza di una conclusione - la grandissima maggioranza della Commissione ha accolto la proposta di mediazione della relatrice. Tale proposta si fonda sull'assunto che sia equo e opportuno consentire la prosecuzione degli studi a quanti hanno dimostrato - con il superamento di almeno un esame - un reale impegno e una effettiva attitudine a quel corso. D'altra parte, al fine di prevenire l'ulteriore insorgere nel futuro di nuovo contenzioso - del quale sono già in vista i primi segni - la Commissione ha ritenuto di affiancare, alla disciplina transitoria di cui sopra, una norma volta a regolare, per il futuro, lo svolgimento delle prove selettive, assicura pari condizioni di trasparenza, certezza dei giudizi e omogeneità di valutazione su tutto il territorio nazionale mediante l'istituzione di una graduatoria unica nazionale per ciascun corso di studi. Infine, la Commissione ha approvato un emendamento di mero aggiustamento tecnico.

Conclusivamente la relatrice invita l'Assemblea ad approvare il testo presentato dalla Camera dei deputati, con le modifiche e integrazioni apportate dalla Commissione.

PAGANO, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

**sui disegni di legge nn. 4864, 4631, 4645 e 4874,
nonchè su emendamenti**

23 gennaio 2001

La Commissione, richiamata la Commissione di merito al rigoroso rispetto della normativa comunitaria in materia, formula un parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 4864 e sugli emendamenti ad esso riferiti a condizione che venga chiarito che la disciplina non può predeterminare posizioni soggettive sulle quali il giudice amministrativo non si sia ancora pronunciato ovvero porsi in contrasto con pronunce di merito già intervenute, pena l'evidente lesione del principio di eguaglianza e l'alterazione dei rapporti tra funzione legislativa e giurisdizione.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Antonino CARUSO)

sui disegni di legge nn. 4864, 4631 e 4645

24 gennaio 2001

La Commissione, esaminati i disegni di legge nn. 4864, 4631 e 4645, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta osservando con specifico riferimento al disegno di legge n. 4864:

Articolo 1, comma 1. – La norma, destinata agli studenti iscritti, «anche» sotto condizione, all'anno accademico 1999-2000, prevede che le università consentano entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge (cioè, a fronte dell'articolo 2, dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*) l'iscrizione per l'anno 2000-2001 al secondo anno di altro corso di laurea o di diploma universitario.

Non può non osservarsi come la norma presti il fianco a dubbio sotto diversi profili:

a) la dizione «anche sotto condizione» sembrerebbe prefigurare il fatto che taluni studenti, successivamente all'ancorchè solo provvisorio favorevole esito di ricorsi proposti all'autorità giudiziaria amministrativa (a seguito, quindi, del conseguimento di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi all'iscrizione), siano stati iscritti dalle università «puramente e semplicemente», senza alcuna riserva o condizione.

Deve dunque ritenersi che, nei riguardi di tali soggetti, le università abbiano inteso assumere, per fatto concludente, una posizione di acquiescenza, in concreto desistente rispetto alla controversia dagli stessi introdotta, con la conseguenza che davvero non può apparire proponibile una successiva revoca in dubbio del diritto dei medesimi di vedersi iscritti (altrettanto puramente e semplicemente) al secondo anno del corso frequentato;

b) il termine di quindici giorni, decorrente da un momento non preavvisato (giacchè non è prevedibile la data della pubblicazione della legge), non essendo peraltro precisato se e quali incumbenti debbano essere espletati dai soggetti interessati (parrebbe indubbio che gli stessi

debbano quantomeno poter indicare il diverso corso di laurea o di diploma cui essere iscritti), sembra invero assolutamente inaccettabile per la sua ristrettezza;

c) sembra inoltre non rispondente a principi di razionalità che soggetti che abbiano frequentato un primo anno di un determinato corso (a maggior ragione se la frequenza si sia concretizzata in termini effettivi quali, ad esempio, l'assidua assistenza a lezioni, ovvero la preparazione o – addirittura – il superamento di esami) siano «dirottati» verso un insegnamento diverso, che può in astratto essere anche del tutto incoerente rispetto al lavoro in precedenza svolto. Nè, anche proprio per le ragioni testè dette, sembra conferire o aggiungere razionalità alla previsione il riconoscimento, nell'ambito di tali insegnamenti, dei crediti formativi maturati.

Sembrerebbe dunque preferibile, poichè la norma si pone, in tutta evidenza, con funzioni ed obbiettivi di sanatoria, che si proceda nella diversa maniera della semplice proroga degli effetti previsti nell'articolo 5 della legge 5 agosto 1999, n. 264, ovvero, comunque, che la stessa produca i medesimi effetti nei confronti di tutti i soggetti interessati, semmai ponendo quale unico elemento condizionante quello della prova dell'effettivo svolgimento dei doveri connessi alla conseguita iscrizione al primo anno del corso.

Articolo 1, comma 5. – Anche la previsione di nullità contenuta in tale comma sembra invero non opportuna poichè la stessa, a prescindere da ogni aspetto riguardante i principi di autonomia, presta il fianco a duplice critica, da una parte sotto il profilo della possibile pletoricità e, dall'altra, in relazione alla condizione di minor favore che la stessa potrebbe determinare nei confronti dei soggetti interessati.

Si richiede la pubblicazione del presente parere ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2000-2001, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Agli studenti di cui al comma 1 che risultino in posizione utile nelle graduatorie di ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

3. Gli studenti di cui ai commi 1 e 2, beneficiari per l'anno accademico 1999-2000 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, con-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

2. Agli studenti di cui al comma 1 che risultino in posizione utile nelle graduatorie di ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. **Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame.**

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tinuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti richiesti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

4. Agli studenti di cui ai commi 1 e 2, che per l'anno accademico 2000-2001 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di continuazione del ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

5. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4. Agli studenti di cui ai commi 1 e 2, che per l'anno accademico 2000-2001 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è **consentito il** ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

3. *Identico.*

Art. 2.

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è sostituito dai seguenti: «Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), è effettuata una prova unica nazionale, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I partecipanti alla prova indicano previamente un ordine di preferenza per cinque sedi fra tutte quelle che hanno posti disponibili. La prova si svolge in unica data presso gli atenei con correzione informatizzata degli elaborati. In esito alla sua effettuazione il Ministero compila una graduatoria unica nazionale. Coloro i quali siano utilmente inseriti nella graduatoria stessa sono iscritti nelle diverse sedi, nei limiti dei posti disponibili in ciascuna di esse, secondo l'ordine della graduatoria e secondo le preferenze da ciascuno indicate».

Art. 3.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 4631

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BEVILACQUA ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n.264, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati comunque ammessi dagli Atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1999-2000 entro il 31 marzo 2000.».

DISEGNO DI LEGGE N. 4645

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BERGONZI

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole «, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «, anteriormente al 30 giugno 2000,».

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole «entro il 31 marzo 1999» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2000».

DISEGNO DI LEGGE N. 4874

D'INIZIATIVA DEL SENATORE ASCIUTTI

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n.264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

